

Cassazione penale sez. II, 03/11/2021, n.7513

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 14 aprile 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Varese del 19 febbraio 2018 che aveva condannato L.C.V. alle pene di legge perch  ritenuto colpevole di truffa con la contestata recidiva.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. c.p.p., lamentava:

  violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti dovendo ritenersi sussistere l'ipotesi di abuso della credulit  popolare di cui all'art. 661 c.p.;

  violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla mancata audizione del teste C. ex art. 507 c.p.p. che avrebbe potuto dimostrare la presenza del ricorrente in altro luogo il presunto giorno dei fatti;

  violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla quantificazione del danno operato in favore della parte civile, stabilito nella misura di Euro 10.000 pur in assenza di riscontri oggettivi circa. La somma esborsa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati, oltre che reiterativi di questioni gi  devolute all'analisi della corte di appello ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, integra il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2 e non la fattispecie di abuso della credulit  popolare   depenalizzata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingegneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, cos  procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Rv. 278004   01). Correttamente, pertanto, nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto di qualificare i

fatti ex art. 640 c.p. avuto riguardo all'assenza di comunicazioni nei confronti di un numero indeterminato di soggetti ed ai specifici pericoli che il ricorrente aveva rappresentato alle persone offese che attendevano persino al rischio di morte, convincendo cos' la vittima a versare somme di denaro.

2.2 Quanto al secondo motivo, va ricordato come in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una pi¹ penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che Ã correlata alla pi¹ ampia conoscenza dei fatti di causa giÃ acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere pu² essere sindacato in sede di legittimitÃ , ma in limiti pi¹ ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessitÃ della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Rv. 275149 â?? 01). Nel caso in esame, la corte di appello, con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 4 della sentenza impugnata ha proprio spiegato per quali molteplici ragioni ritenere non assolutamente decisiva la prova richiesta e tali valutazioni appaiono prive dei lamentati vizi in quanto non configuranti nÃ violazione di legge nÃ illogicitÃ , tanto pi¹ manifesta.

Infine, anche l'ultimo motivo Ã manifestamente infondato posto che i giudici di merito hanno proceduto alla quantificazione dei danni in forza delle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa circa gli importi versati in favore dell'imputato. Pertanto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa â?? cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, â?? possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilitÃ dell'imputato, previa verifica, pi¹ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilitÃ soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitÃ intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Principio questo certamente valido anche in relazione alla determinazione del danno risarcibile e che determina la manifesta infondatezza del terzo motivo posto che il giudice di appello con valutazione conforme a quella di primo grado ha proprio sottolineato la particolare attendibilitÃ della vittima.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, mediante deposito di conclusioni e nota spese in cancelleria, deve essere respinta posto che alla data odierna si procede

con l'udienza pubblica in presenza e la mancata partecipazione della parte civile non comporta il sorgere di competenze.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

Campi meta

Massima : Integra truffa la condotta di chi sfruttando la fama di mago ingenera nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli al fine di trarne profitto.

Supporto Alla Lettura : La truffa è un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.